



COMUNE di FAENZA

Prot. n.

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 309

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL CONTADINO E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE**

L'anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di dicembre (**13.12.2010**), alle ore 20.13, nella Sala Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. de TOLLIS Luca | 16. MINARDI Gian Carlo |
| 2. SCARDOVI Angela | 17. RIDOLFI Raffaella |
| 3. PASI Roberto | 18. GRILLINI Alessio |
| 4. VISANI Ilaria | 19. VILLA Francesco |
| 5. SANGIORGI Simona | 20. BERNARDI Jorick |
| 6. ERCOLANI Patrizia | 21. MONTI Mauro |
| 7. LASI Francesco Antonio | 22. LIVERANI Andrea |
| 8. BACCARINI Antonia Maria | 23. PADOVANI Gabriele |
| 9. RONTINI Manuela | 24. FANTINELLI Stefano |
| 10. ZICCARDI Francesco | 25. PIRODDI Domizio |
| 11. FASTELLI Fabrizio | 26. BALDISSERRI Andrea |
| 12. DAMIANI Roberto | 27. MONTANARI Maurizio |
| 13. CALLEGARI Donatella | 28. BARNABE' Vincenzo |
| 14. FABBRI Nevìa | 29. BANDINI Silvia |
| 15. MONTANARI Pierino | 30. BUCCI Gilberto |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione le Sigg.: Rontini - Ridolfi.

E' presente il Sindaco **Dott. Giovanni MALPEZZI**

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. Luca de TOLLIS**

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta FIORINI**

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

Oggetto: Istituzione del Mercato del Contadino e approvazione del disciplinare

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa

- Legge n. 231/2005, concernente “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”;
- Art. 1 c.1065 della Legge 27/12/2006, n. 296 relativa a “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007);
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 riguardante “Attuazione dell’art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita da parte degli imprenditori agricoli”.

Motivo del provvedimento

- Vista la lettera prot. 3620/2009 delle organizzazioni agricole faentine (Cia, Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Copagri) con la quale viene richiesto all’Amministrazione Comunale di attivare un mercato di prodotti ortofrutticoli nel territorio di Faenza;
- Premesso che la Legge n. 231/2005, concernente “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”, individua nei mercati riservati ai produttori agricoli una delle misure idonee per contenere i costi e per sostenere il settore agricolo;
- Premesso che la Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) al comma 1065 dell’art. 1 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- Premesso che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20/11/2007, in attuazione della predetta legge 296/2007, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- Premesso che la Provincia di Ravenna ha avviato con le Associazioni di categoria degli agricoltori e con le amministrazioni locali un “tavolo verde” di confronto dal quale è emersa la volontà, condivisa fra le parti, di valorizzare la vocazione agricola che caratterizza il territorio, in particolare favorendo occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, al fine di calmierare i prezzi dei prodotti agricoli (in particolare quelli di stagione), garantire l’origine e la qualità dei prodotti acquistati, favorire il consumo di prodotti di stagione, far conoscere le aziende produttrici agricole e anche quelle del biologico;
- Freso atto che a fronte di un forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, si evidenzia una consistente erosione dei redditi agricoli, fenomeno in parte imputabile all’allungamento della filiera produttiva;
- Tenuto conto che l’accorciamento della filiera produttiva costituisce sicuramente un metodo efficace per migliorare il reddito dei produttori e offrire ai consumatori prezzi competitivi e prodotti di qualità;



Oggetto: Istituzione del Mercato del Contadino e approvazione del disciplinare

- Valutato che fare incontrare i produttori ed i consumatori in un mercato senza alcuna intermediazione, al fine di ottenere il risultato del contenimento dei prezzi e creare maggiore potere d'acquisto per i consumatori, sia anche un modo per garantire sicurezza sull'origine dei prodotti, sulla qualità e sul prezzo;
- Considerato che, tra gli elementi caratterizzanti i mercati dei produttori agricoli, risulta fondamentale anche la sensibilizzazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi;
- Rilevato che l'art. 4, 3° comma del D.M. 20/11/2007 prevede "I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita";
- Richiamato l'atto della Giunta comunale n.4103/328 del 29.09.2009 con il quale sono stati forniti indirizzi agli uffici comunali preposti per l'attivazione di una fase sperimentale del "Mercato del Contadino" in P.le Pancrazi a Faenza;
- Richiamato l'atto della Giunta comunale n. 0001812 del 19.01.2010 e l'atto della Giunta comunale n. 0022208 del 3/06/2010 con cui sono state disposte le proroghe della fase sperimentale fino al 31.12.2010;
- Considerata la necessità, a seguito delle risultanze della fase di sperimentazione in atto, di provvedere a definire una regolamentazione che delinea i criteri organizzativi e gestionali del "Mercato del Contadino";
- Ritenute, sulla base delle risultanze della fase di sperimentazione, sussistenti le condizioni per deliberare l'istituzione a Faenza del "Mercato del Contadino" al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 - favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna;
 - aprire le aziende ai consumatori e avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione, il mondo della cultura;
 - tutelare la qualità dei prodotti locali, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichettature, garanzie sull'origine dei cibi, vigilanza sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari);
 - promuovere i prodotti tipici locali ed incentivare la conoscenza ed il consumo di prodotti di stagione e l'alimentazione made in Italy, come risorsa economica, ma anche come fondamentale espressione di identità;
- Ritenuto che, sulla base dei riscontri positivi emersi in questa fase sperimentale del Mercato del Contadino, che ha riscosso un apprezzamento positivo da parte della cittadinanza e da parte delle organizzazioni agricole proponenti, l'ubicazione ideale per l'attivazione di un mercato per produttori agricoli con queste caratteristiche sia P.le Pancrazi e la giornata sia quella del venerdì nella fascia pomeridiana e serale;
- Ritenuto, in attuazione del precedente assunto, di approvare il disciplinare del "Mercato del Contadino", nelle risultanze di cui all' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto il D.M. 30/11/2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 297, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

Pareri

- Visto il parere della Commissione Consiliare II nella seduta del 02.12.10 ;
- Sentito il parere delle associazioni interessate;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica;



Oggetto: Istituzione del Mercato del Contadino e approvazione del disciplinare


d e l i b e r a

1. Istituire il “Mercato del Contadino” in P.le Pancrazi a Faenza e approvare il Disciplinare del “Mercato del Contadino” in P.le Pancrazi a Faenza nelle risultanze di cui allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Approvare la dislocazione dei posteggi nelle risultanze di cui all’Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare mandato al Settore Sviluppo Economico - Servizio Commercio e Licenze - Suap di adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo, inerenti e conseguenti, all’attivazione del Mercato del Contadino.
4. Incaricare il Comando Polizia Municipale e il Settore Lavori Pubblici per il necessario supporto organizzativo alla predisposizione del luogo e per tutte le fasi di verifica dell’operatività del mercato e di controllo e vigilanza.

A norma dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità tecnica per l’atto in oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO E LICENZE
(dr. Maurizio Marani)

IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
(d. Claudio Facchini)

Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is for Maurizio Marani, and the second is for Claudio Facchini.

Richiamato il precedente n. 308 del verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il **Presidente** nomina a scrutatori i Cons. Ercolani, Grillini e Piroddi, indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta **approvata all’unanimità.**

COMUNE DI FAENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Commercio e Licenze - SUAP

DISCIPLINARE

DEL MERCATO DEL CONTADINO

Novembre 2010

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

1. Il “Mercato del Contadino” del Comune di Faenza è un mercato agricolo di vendita diretta su area pubblica avente natura ordinaria con cadenza settimanale, al quale possono partecipare esclusivamente imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, iscritte nel Registro delle Imprese e in conformità alle disposizioni contenute nel presente atto.
2. Durata del mercato: al fine di consentire una adeguata turnazione tra le imprese in relazione alla stagionalità dei prodotti, il mercato è articolato per quadrimestri (dal 1.1. al 30.04; dal 1.05 al 31.08; dal 1.09 al 31.12), salvo deroghe che il Comune può concedere in casi particolari.
3. Luogo di svolgimento: Piazzale Pancrazi lato Chalet dello Sport/Circolo Bocciofila.
4. Dimensioni e ubicazione dei posteggi (Allegato B del presente atto):
 - n. 24 posteggi aventi dimensioni di mq.20 (5x4 mt) denominati di tipo a) con possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto all'interno dello stesso posteggio;
 - n. 6 posteggi aventi dimensioni di mq.10 (2,5x4 mt) denominati di tipo b), salvo deroghe al numero e alla dimensione di questi posteggi che il Comune può concedere in casi particolari.
5. Frequenza: settimanale nella giornata di venerdì pomeriggio-sera.
6. Orario: l'orario è di norma articolato su due periodi (invernale/primaverile e estivo/autunnale) ed è fissato con ordinanza in relazione alle diverse esigenze che possono prospettarsi.
7. Merceologie dei prodotti ammessi alla vendita: prodotti di cui al successivo articolo 5.
8. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali.

Articolo 2

Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono di due tipi:
 - a) posteggi di mq.20 che possono essere assegnati con concessione avente validità massima fino a quattro mesi;
 - b) posteggi di mq.10 che possono essere assegnati con concessione avente validità massima per sei settimane.
2. La durata delle concessioni:
 - di tipo a) è di quattro mesi: dal 1.1. al 30.04; dal 1.05 al 31.08; dal 1.09 al 31.12, per cui devono essere presentate apposite domande e formulate specifiche graduatorie per ogni quadrimestre in conformità a quanto successivamente disposto;
 - di tipo b) è di massimo sei settimane e varia in base alla specificità del prodotto e del periodo.
3. Le procedure amministrative per i rilasci delle concessioni di tipo a) e di tipo b) devono essere organizzate per quadrimestre, improntate alla massima semplificazione e adottate con determina dirigenziale.
4. Sono istituite due graduatorie di aventi diritto alla partecipazione del “Mercato del contadino”:
 - graduatoria per i posteggi di mq.20, a cui possono partecipare imprese che sono in grado di coprire più produzioni nel quadrimestre e, comunque, in grado di procedere alla vendita di prodotti ortofrutticoli di propria produzione e/o di prodotti trasformati di propria produzione (questa graduatoria è articolata per quadrimestre e viene di norma definita dal Comune almeno 10 gg. prima delle date di inizio quadrimestre di cui al c.2 del presente articolo);
 - graduatoria per i posteggi di mq.10, a cui possono partecipare imprese con produzione limitata di prodotti freschi di stagione (questa graduatoria è articolata di norma mensilmente in relazione alla specificità del prodotto e del periodo).

5. I criteri per l'assegnazione dei posteggi di cui alla lett. a) del c.1 del presente articolo tengono prioritariamente conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione al mercato del contadino presentate nel 2009 per prendere parte alla fase sperimentale dello stesso. In via subordinata nel quadrimestre di riferimento si tiene conto della disponibilità per la vendita dei prodotti dichiarati dall'imprenditore agricolo nella domanda. A seguito del passaggio dalla fase sperimentale a quella di istituzione del presente mercato, dal 01.01.2011 si terrà conto esclusivamente del maggior numero di presenze maturate sul mercato dal 09.10.2009 riferite ad ogni specifico quadrimestre (gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre). A parità di presenze sarà data precedenza all'impresa agricola più vicina (si considera la sede legale o, comunque, l'ubicazione dei terreni dove la produzione è maggiormente consistente) in termini di distanza rispetto al luogo di svolgimento del mercato.
 6. I criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi di cui alla lett. b) del c.1 del presente articolo tengono prioritariamente conto della produzione limitata di prodotti freschi di stagione in relazione alla specificità del prodotto e del periodo; in via subordinata si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione al mercato del contadino presentate nel 2009 per prendere parte alla fase sperimentale dello stesso e della correlata disponibilità per la vendita dei prodotti freschi di stagione dichiarati dall'imprenditore agricolo nella domanda. A seguito del passaggio dalla fase sperimentale a quella di istituzione del presente mercato, dal 01.01.2011 si terrà conto, oltre che della produzione limitata di prodotti freschi di stagione in relazione alla specificità del prodotto e del periodo, del maggior numero di presenze maturate sul mercato dal 09.10.2009 riferite ad ogni specifico quadrimestre (gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre). A parità di presenze articolate per quadrimestre sarà data precedenza all'impresa agricola più vicina (si considera la sede legale o, comunque, l'ubicazione dei terreni dove la produzione è maggiormente consistente) in termini di distanza rispetto al luogo di svolgimento del mercato.
 7. Le imprese agricole aventi i requisiti previsti che intendono partecipare al mercato del contadino per l'assegnazione dei posteggi di tipo a) devono presentare una domanda all'Amministrazione Comunale di Faenza:
 - entro il 10 dicembre per partecipare alla graduatoria del quadrimestre gennaio – aprile;
 - entro il 10 aprile per partecipare alla graduatoria del quadrimestre maggio – agosto;
 - entro il 10 agosto per partecipare alla graduatoria del quadrimestre settembre – dicembre.
- Per ragioni di semplificazione l'impresa che ha già partecipato al "Mercato del contadino" può rinviare sempre alla domanda già presentata, se non sono modificate le produzioni o i periodi di interesse alla partecipazione al "Mercato del contadino", fermo stando, comunque, il fatto che una istanza (lettera o comunicazione, anche a mezzo fax, o tramite mail) di partecipazione alla graduatoria del quadrimestre di interesse deve essere presentata al Comune prima delle date sopra indicate. Il Comune definisce di norma entro i successivi 10 giorni rispetto al termine di cui sopra le graduatorie degli aventi diritto per quadrimestre, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente atto.
8. Le imprese agricole aventi i requisiti previsti che intendono partecipare al mercato del contadino per l'assegnazione dei posteggi di tipo b) devono presentare una domanda all'Amministrazione Comunale di Faenza almeno 7 giorni prima della redazione della specifica graduatoria, e, comunque, in tempo utile per ottenere in caso di disponibilità la concessione temporanea del posteggio di tipo b).
 9. Nel caso fossero presentate per uno stesso periodo un numero di domande superiori ai posteggi di tipo b) fissati, il Comune si riserva, sentite le associazioni agricole e la commissione del mercato, di ampliare in casi eccezionali e temporanei il numero dei posteggi.
 10. Nel caso residuassero posteggi non assegnati non si procede alla assegnazione alla "spunta" per imprese agricole itineranti che si trovassero in loco.
 11. Nella disposizione dei posteggi si deve tener conto dei vincoli derivanti dall'ottemperanza alle norme del Codice della Strada e da quelli degli impianti tecnologici.

12. La scelta dei posteggi avviene di norma presso l'ufficio comunale competente in base all'ordine della graduatoria e con modalità improntate alla massima semplificazione come l'accettazione tramite telefono, fax o mail su semplice chiamata telefonica da parte del Comune; in caso di eventuale parità si procede come principio generale ad un sorteggio.
13. Le graduatorie sono organizzate e stilate per quadrimestre dal Comune e sono in genere trasmesse per conoscenza alle associazioni agricole.
14. Il posteggio assegnato non può essere oggetto di cessione o affitto o sostituzione anche temporanea con altra impresa con accordi tra le parti; sono fatte salve eventuali ipotesi di scambio consensuale del posteggio per razionalizzare e diversificare l'offerta, previa autorizzazione del Comune. Una impresa non può essere contemporaneamente assegnataria di due posteggi nel "Mercato del contadino".

Articolo 3

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nel "Mercato del contadino" gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001 e iscritti nel Registro delle Imprese che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Ravenna, e dei Comuni di Modigliana, Tredozio, Marradi e Palazzuolo sul Senio (si considera la sede legale o, comunque, l'ubicazione dei terreni dell'azienda dove la produzione è maggiormente consistente);
 - b. Vendita nel "Mercato del contadino" di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda con divieto assoluto di vendita di prodotti acquistati da altre imprese agricole, commerciali, artigianali, industriali.
2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, compreso i dipendenti stagionali.
3. In caso di assenza del titolare del posteggio non è prevista la fase di "spunta", nè è ammessa la presenza di produttori agricoli itineranti in P.le Pancrazi prima dell'inizio e durante lo svolgimento del "Mercato del contadino"; per poter partecipare al "Mercato del contadino" occorre essere titolari di concessione di posteggio a seguito di presentazione di apposita domanda.

Articolo 4

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso

1. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa di occupazione temporanea di aree pubbliche (TOSAP).
2. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi. Il mancato pagamento delle spese di energia elettrica o della Tosap può comportare la sospensione della concessione del posteggio con conseguente assegnazione dello stesso ad altra impresa avente diritto in graduatoria.
3. In via generale il periodo di sospensione inflitto è equiparato all'assenza non giustificata e non attribuisce in capo al titolare oggetto di sospensione alcun diritto in termini di calcolo dell'anzianità maturata quadrimestralmente.

Articolo 5

Categorie merceologiche ammesse

1. A prescindere dalle facoltà attribuite dal D.Lgs. 228/2001, nel “Mercato del Contadino” di Faenza possono essere venduti nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie esclusivamente “prodotti agricoli di propria produzione” con divieto assoluto di procedere alla vendita di prodotti acquistati presso altre aziende sia agricole che commerciali, artigianali, industriali, nonché “prodotti agricoli di propria produzione trasformati”, sempre che il prodotto conservi le caratteristiche di prodotto agricolo nel rispetto dell’art.2135 del codice civile.

Articolo 6

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel “Mercato del contadino” e disciplina delle sanzioni

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per partecipare al “Mercato del contadino” può essere oggetto di sospensione o revoca per coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare, nonché con la normativa di riferimento in materia.
2. Gli imprenditori agricoli che partecipano al “Mercato del contadino” sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l’effettuazione di verifiche sia presso il banco di vendita nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti, che nella propria azienda agricola (anche se situata in un comune diverso da Faenza) sulle effettive produzioni e sulle rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare il rispetto di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
3. In caso sia accertata la violazione alle disposizioni in materia di orari di esercizio dell’attività presso il “Mercato del Contadino” si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500.
4. In caso sia accertata la violazione alle disposizioni in materia di prezzi e di etichettatura dei prodotti presso il “Mercato del Contadino” si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti rispettivamente in materia di prezzi e di etichettatura.
5. In caso siano accertate assenze non giustificate (entro il termine di 7 gg. dall’assenza) in numero superiore a 3 nel quadrimestre di riferimento si procede con la decadenza della concessione del posteggio. In questo caso il titolare del posteggio perde l’anzianità maturata.
6. In caso siano accertate assenze non giustificate (entro il termine di 7 gg. dall’assenza) in numero superiore a 2 nel periodo assegnato per le concessioni relative ai posteggi di tipo b) si procede con la decadenza della concessione del posteggio. In questo caso il titolare del posteggio di tipo b) perde l’anzianità maturata.
7. In caso sia accertata la vendita al mercato del contadino anche di un solo prodotto non derivante dalla produzione dell’azienda si procede inizialmente alla sospensione per mesi 2 (8 mercati) della concessione del posteggio; in caso di recidiva si procede alla revoca della concessione del posteggio con divieto per anni 2 di partecipare al mercato computati dall’atto di revoca.
8. Per ogni altra violazione alle restanti disposizioni del presente atto si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500.
9. In caso di particolare gravità o di recidiva nella violazione di disposizioni del presente atto si può procedere alla sospensione o revoca della concessione del posteggio.

Articolo 7

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

1. È consentito ai titolari di posteggio di tipo a) di accedere nell’area assegnata con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico merci; il mezzo di trasporto può rimanere nel posteggio assegnato, ma non deve sporgere oltre gli spazi assegnati; sono fatti salvi i casi in cui sia necessario, per esigenze legate a particolari tipologie di prodotto, di avere dietro il banco il mezzo di trasporto.

2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto e sulla rintracciabilità.
3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nella presentazione e vendita dei prodotti, nonché le buone pratiche agricole.
4. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio da eventuali rifiuti.

Articolo 8 Comitato di mercato

1. E' istituito un Comitato del Mercato del Contadino con compiti di vigilare sul buon andamento del mercato, sull'applicazione delle regole e delle sanzioni, per dirimere eventuali controversie, per verificare l'utilizzo corretto di strumenti di pesatura a norma, per promuovere iniziative.
2. Nel Comitato di cui sopra sono rappresentati: il Comune, le Associazioni agricole, le imprese autorizzate. Il Comitato può essere convocato su richiesta del Comune e delle Associazioni.

Articolo 9 Norme transitorie

1. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi ritenuti tali dal Comune e nei casi in cui il titolare comunica preventivamente che non parteciperà al mercato per un determinato periodo per carenze di produzione o per cause di forza maggiore da comprovare.
2. Nel caso in cui si crei una disponibilità temporanea il Comune adotterà una procedura di individuazione dell'impresa agricola avente diritto alla sostituzione temporanea con accettazione a chiamata telefonica, tenendo come riferimento l'ordine in quel momento vigente della graduatoria relativa alla tipologia del posteggio resosi libero. Se l'impresa agricola non accetta sulla chiamata telefonica si procede con il successivo in base alla graduatoria. Se l'impresa agricola accetta sulla chiamata telefonica del Comune gli verrà rilasciata la concessione del posteggio e avrà diritto a partecipare al mercato nel posteggio che si è temporaneamente liberato per il periodo indicato fino al ritorno del titolare. Al termine di questo periodo il titolare del posteggio ritorna al mercato nello spazio a suo tempo assegnato e il sostituto si colloca in fondo alla graduatoria degli aspiranti fino a nuova rotazione delle chiamate, fermo stando che le presenze effettuate vengono conteggiate come anzianità nel quadrimestre di riferimento.
3. Il mercato non si effettua quando cade in giornata festiva.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, non vengono considerati se debitamente giustificati in Comune entro il 7° giorno successivo alla prima assenza.
5. In circostanze particolari con determina del dirigente comunale può essere modificata la dislocazione dei posteggi.

Articolo 10 Regole comportamentali

1. I partecipanti al mercato dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

A) PRODOTTO

Il prodotto proposto e venduto deve:

- essere di provenienza esclusivamente aziendale, fresco o trasformato; nel caso di prodotti alimentari il prodotto deve avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e deve rispettare le norme sull'etichettatura. E' importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo;

-può essere sporzionato nel corso della vendita sempre nel rispetto delle normative igienico sanitarie;

-nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale). Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti ad una distanza non superiore a 50km da Faenza.

B) ETICHETTATURA

Per ogni prodotto deve essere indicato in modo chiaro ed inequivocabile il nome, il prezzo, l'origine (in caso di prodotto complesso, dell'ingrediente principale) ed eventuali aggettivi e caratteristiche. E' opportuno, quale dato inconfutabile di tipicità e qualità, evidenziare e valorizzare prodotti aziendali insigniti da marchi di qualità aziendali e generici: IGP, DOP (Regolamento CEE 2081/92) DOC, DOCG, Consorzi di valorizzazione e di tutela. L'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

C) IL PREZZO

Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile e, comunque, soggetto al libero mercato.

D) INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

L'imprenditore agricolo si impegna a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita. Nel banco deve essere posto in visione un cartello indicante la denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto.

Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento Cee 2092/91, devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.


E) PUBBLICITA'

Il Comune di Faenza promuove azioni materiali e immateriali per la promozione e la pubblicità del "Mercato del Contadino" di Faenza.

E' fatto divieto di pubblicizzare e utilizzare sul proprio banco e negli spazi assegnati i simboli di eventuali appartenenze ad associazioni di categoria, i loghi, i marchi o qualunque forma di richiamo o di messaggio pubblicitario o di indicazione relativa ad iniziative promozionali o imprenditoriali organizzate da associazioni di categoria o, comunque, riconducibili alle stesse", ad eccezione dei marchi o loghi sulle etichette dei prodotti e nei depliant di promozione aziendale, che non possono essere distribuiti fuori dal banco di vendita o fuori dall'area di pertinenza.

CHALET DELLO SPORT


IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Roberta Fiorini




O BERDAN

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi

E' eseguibile dal giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità

Faenza, 17 dicembre 2010



IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

certifica

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Faenza, _____

IL SEGRETARIO GENERALE